

COMUNE DI NASO

PROVINCIA DI MESSINA

Ordinanza n. 34

IL SINDACO

- Preso atto che in Sicilia il commercio in forma itinerante è disciplinato dalla L.R. 1 marzo 1995 n. 18, come modificata dalla L.R. 08.01.1996 n. 2 e dalla L.R. 22.12.1999 n. 28;
- Che il commercio in forma itinerante, nel centro storico, fa registrare problematiche inerenti la circolazione stradale, poiché il concentrazione di persone e veicoli durante lo svolgimento delle operazioni di vendita, determina incolonnamenti ed intasamenti, con ripercussioni sulla circolazione veicolare e pedonale (data anche la particolarità strutturale-geometrica delle vie del centro storico);
- Ritenuto necessario eliminare tali condizioni di criticità del traffico che si determinano nel centro storico;
- Visto che l'esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;
- Ritenuto che i motivi di cui sopra costituiscono motivi di interesse pubblico;
- Vista la propria competenza in materia;
- Sentita la locale Polizia Municipale;
- Vista la L.R. 1 marzo 1995 n. 18;
- Vista la L.R. 8 gennaio 1996 n. 2;
- Vista la L.R. 22 dicembre 1999 n. 28;
- Visti il Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche;
- Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- Vista la Legislazione Regionale sugli EE.LL.;
- Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285;

ORDINA

1. Dal 30 aprile 2011, nel "centro storico", il divieto (in modo permanente) dell'esercizio del commercio in forma itinerante.
2. I trasgressori saranno puniti ai sensi della L.R. 18/95, modificata dalla L.R. 2/96.
3. Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra precedente disposizione che dovesse essere in contrasto con la presente Ordinanza.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Web istituzionale dell'Ente, nei luoghi pubblici e nelle forme e per la durata previste dalla vigente Normativa;
- Che venga trasmessa alla locale Polizia Municipale , alla Stazione Carabinieri di Naso ed al Responsabile l'Area Amministrativa;

Avverso la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni, nonché tutti i ricorsi amministrativi previsti per Legge.

Dalla Residenza Municipale 19.04.11

IL SINDACO

-Avv. Daniele Letizia-

